



Associazione Nazionale  
fra le Imprese Assicuratrici

Prot. 0121 Circolare  
Ass. Aeronautiche  
Ass. Assistenza  
Ass. Auto  
Ass. Cauzioni  
Ass. Credito  
Ass. Furti  
Ass. Grandine  
Ass. Incendio  
Ass. Infortuni  
Ass. Malattia  
Ass. Perdite Pecuniarie  
Ass. R.C. Generale  
Ass. Trasporti  
Ass. Tutela Giudiziaria  
Ass. Vita  
Consumerismo  
Distribuzione  
Edilizia  
Legale  
Relazioni Esterne  
Servizi Generali  
Sindacale  
Tributi

Roma, 08 Aprile 2009

A TUTTE LE IMPRESE

**Interventi urgenti in favore delle zone colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato di emergenza - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, n. 3753**

1. Segnaliamo che nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2009, n. 81 s.g., è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo (v. allegato).

Nella medesima Gazzetta è stata altresì pubblicata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, n. 3753, con la quale sono stati disposti primi interventi urgenti diretti a fronteggiare le conseguenze del predetto evento sismico (v. allegato).

In particolare, l'art. 6, comma 1, dell'ordinanza dispone, a favore di tutti i soggetti residenti o aventi sede operativa o esercenti la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori colpiti dal terremoto, la sospensione fino al 31 dicembre 2009 di tutti "i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza della dichiarazione di emergenza."

Il successivo comma 2 dell'art. 6, prevede la sospensione per lo stesso periodo di tutti "i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore alla predetta dichiarazione dello stato di emergenza, incluse le procedure di esecuzione coattiva tributaria".

Quanto ai termini per l'adempimento degli obblighi di natura tributaria, l'art. 6, comma 2, fa espresso rinvio ad un successivo provvedimento da adottarsi ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

La disposizione sembra avere portata generalissima e non risulta limitata ad alcune imposte specifiche.

2. La formula impiegata dall'ordinanza - come nei casi precedenti, tutt'altro che precisa - ricomprende tutti i termini perentori di prescrizione e di decadenza, sostanziali e processuali, stabiliti dalla legge nonché i termini perentori stabiliti in via convenzionale dal cui mancato rispetto derivi l'estinzione dei diritti stessi a carico dei rispettivi titolari (residenti o operanti nelle zone colpite dal sisma).

In detta formula - già impiegata in passato in altri provvedimenti del genere - non

rientrano i termini di adempimento delle obbligazioni, tra i quali quello di pagamento dei premi di assicurazione. Tali termini quando lo si è ritenuto necessario, hanno formato oggetto di espressa ed autonoma previsione di legge.

Al riguardo rileviamo, peraltro, che quello in commento è un primo provvedimento normativo a cui verosimilmente altri seguiranno ad integrazione della disciplina in commento.

Nella formula sopra riportata rientrano anche altri termini stabiliti dalla legge a carico dell'assicuratore (ad esempio, quelli previsti dagli artt. 1892, secondo comma, 1893, primo comma, 1897, primo comma, 1898, secondo comma, e 1901, terzo comma, cod. civ.) nonché quelli contrattuali di disdetta o di recesso. Ovviamente per poter fruire della sospensione, l'assicuratore deve avere la propria sede operativa nella zona interessata dalla dichiarazione di emergenza.

Il concetto di sede operativa, di per sé atecnico sul piano giuridico, appare comunque più ampio di quello di sede legale e sembra poter riguardare qualunque struttura incaricata dall'impresa, nel quadro del proprio modello organizzativo, di porre in essere attività rientranti in quella tipica dell'impresa stessa.

Tra i termini di prescrizione o di decadenza posti dalla legge o dal contratto a carico degli assicurati, danneggiati e altri soggetti e che possono beneficiare della sospensione, ricordiamo in particolare:

- il termine di due anni entro il quale il terzo danneggiato deve esercitare l'azione nei confronti dell'assicuratore r.c. auto;
- il termine di due anni entro il quale l'assicurato deve far valere i diritti derivanti dal contratto di assicurazione;
- il termine entro il quale l'assicurato può esercitare la facoltà di dare disdetta del contratto di assicurazione;
- il termine entro il quale l'assicurato può esercitare la facoltà di recesso dal contratto;
- il termine entro il quale, nell'ipotesi di alienazione delle cose assicurate, l'acquirente deve comunicare all'assicuratore la volontà di non subentrare nel contratto di assicurazione.

3. L'art. 6, comma 3, dispone la sospensione dei "termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali", sempre in favore dei soggetti sopra menzionati.

4. Tutto ciò premesso, come già in occasione di analoghi eventi verificatisi in passato, invitiamo le imprese ad adottare provvedimenti e misure aderenti alle reali esigenze e difficoltà degli assicurati delle zone terremotate. Più in particolare, confermiamo l'opportunità di prorogare di trenta giorni l'ordinario termine di comporta entro il quale gli assicurati - residenti nelle zone colpite dal sisma ovvero, a discrezione dell'impresa, residenti nell'intero territorio della regione Abruzzo - possano pagare i premi con scadenza compresa tra il 6 aprile e il 31 dicembre p.v. senza incorrere nella sospensione della garanzia.

Da ultimo, invitiamo le imprese a considerare con sensibilità e comprensione le necessità e le difficoltà degli agenti operanti nelle zone colpite, anche al fine del più rapido ripristino delle strutture eventualmente danneggiate dal terremoto.

Ci riserviamo di tornare tempestivamente sull'argomento allorché saranno definiti i comuni ricompresi nella dichiarazione di emergenza e per ogni ulteriore provvedimento che verrà emanato in materia.

Distinti saluti.

---

Rif.: Direzione Affari Giuridici - Legislativo  
dott. Stefano Barbarotto  
tel. 06 32688531 fax: 06 36006300  
stefano.barbarotto@ania.it

---

Rif.: Direzione Affari Giuridici - Legale societario e concorrenza  
avv. Pietro Negri  
tel. 0632688503 fax: 06 36006300  
pietro.negri@ania.it

IL DIRETTORE D'AREA

### **Allegato**

D.P.C.M. 6 aprile 2009

Ord. P.C.M. 6 aprile 2009, 3753 (G.U. 7 aprile 2009, n. 81 s.g.)